

Dal Convegno “Violenza contro le donne” - Genova 6 giugno 2008

# Il lungo cammino verso una piena (e reale) parità di diritti

di **L. Francesco Meloni**  
 Procuratore Generale onorario  
 Corte di Cassazione

Il tema che affronterò in questo intervento riguarda essenzialmente una forma di violenza non fisica, ma pur sempre violenza, che le donne hanno subito nel corso dei vari periodi storici: la discriminazione. Un aspetto questo generalmente poco presente nei dibattiti sulla violenza contro le donne. Nel mio excursus sugli interventi politici e gli atti normativi, in primo luogo internazionali, via via prodotti nel tempo per rimuovere le discriminazioni di genere, e contro specificamente la violenza sulle donne, vorrei partire da un fatto per lo più sconosciuto. È noto che la rivoluzione francese ha proclamato la fondamentale “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”, che costituisce il primo tentativo di democratizzazione della società politica. Molti però non sanno che il genere femminile, non sentendosi ricompreso in questo solenne documento – o meglio, per dirla tutta, sentendosi discriminato, pensò bene di riprodurre uno proprio dal titolo significativo: “Il diritto della donna e della cittadina”. Ebbene, questo documento, pur ispirandosi nella struttura e, in parte, nel contenuto, alla dichiarazione “Gli uomini nascono e vivono liberi e uguali nei diritti” ne sottolineava il carattere maschilista, rivendicava il suffragio universale (da noi ottenuto nel 1946) e anche la revisione del contratto matrimoniale che era improntato alla superiorità dell’uomo rispetto alle donne. Come vedremo in seguito, anche da noi la conquista della vera parità dei coniugi dovrà attendere fino alla riforma del diritto di famiglia, nel 1975. Per trovare un atto solenne che considerasse paritariamente i due sessi, cui ha aderito l’intera comunità internazionale, ancorché non giuridicamente vincolante data la sua natura di Dichiarazione, dobbiamo aspettare fino al 1948, vale a dire la “Dichiarazione dei diritti umani” approvata dalle Nazioni Unite appunto sessant’anni fa. Vale la pena di accennare brevemente

■ Il lungo e impervio cammino verso la parità di diritti non è ancora concluso, anche nelle società cosiddette democratiche. Tra gli ostacoli più difficili da superare una forma meno eclatante di violenza sulle donne: la discriminazione. E proprio su questo tema, generalmente poco affrontato nei dibattiti sulla violenza nei confronti del genere femminile, si concentra l’intervento del magistrato Meloni che offre un interessante quadro degli interventi politici e atti normativi che, a partire dalla Rivoluzione francese, hanno cercato di rimuovere le discriminazioni contro la donna. In nome dei principi di uguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana



ad alcuni passi di questo documento. Innanzitutto, va notato che il soggetto delle affermazioni in esso contenute non è più l’uomo ma, con espressione più comprendente, l’individuo. Viene poi fatta esplicita dichiarazione di eguaglianza dei diritti per l’uomo e per la donna: si respinge pertanto ogni distinzione tra i due sessi e si precisa altresì, molto significativamente, che uomini e donne “hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all’atto del suo scioglimento”. Ritroviamo questa importante affermazione, testualmente riportata, in un successivo atto, questa volta, data la sua natura, vincolante per i sottoscrittori: è il Patto internazionale sui diritti civili e politici approvato dall’Onu nel 1966 ed entrato in vigore nel 1976. E nel coevo patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali possiamo altresì leggere: “Gli Stati si impegnano a garantire agli uomini e alle donne la parità giuridica nel godimento di tutti i diritti economici, sociali e cultura-

li enunciati nel presente Patto”. Questi sono stati certo principi e insegnamenti significativi per quanto riguarda l’evoluzione della figura della donna e del suo ruolo nella società, ma si av-

**“Il ruolo procreativo della donna non deve essere all’origine di discriminazioni”**

verti, tuttavia, che essi avevano in sé il difetto della genericità. Ed allora, ad appena tre anni di distanza dall’entrata in vigore dei due Patti internazionali ora richiamati, si è sentita la necessità di dedicare al tema della tutela della donna uno specifico atto, altrettanto solenne e vincolante: la Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna”, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, appunto il 18 dicembre 1979, della quale – data la loro ricca articolazione e la rilevante estensione della materia considerata

da tutelare – vanno sottolineati numerosi passi del suo Preambolo (1).

L’innegabile enfasi con la quale sono ivi state espresse le affermazioni a difesa del ruolo della donna nella famiglia nella società, e soprattutto l’impegno per il futuro assunto dagli Stati firmatari “ad adottare le misure necessarie a sopprimere la discriminazione in ogni sua forma e in ogni sua manifestazione”, a ben vedere, ci appaiono, però, anche la dimostrazione della persistente consapevolezza che il cammino da percorrere per giungere ad una effettiva parità fra uomo e donna era ancora lungo e, come vedremo in seguito, ad oggi ancora non del tutto compiuto. Basta osservare la drammatica realtà delle condizioni della donna in diverse parti del mondo che ci viene riferita dai mezzi di comunicazione per averne una clamorosa riprova (2). Dobbiamo dunque tristemente convincerci che esiste, ed esisterà sem-

pre, un divario difficilmente colmabile tra le buone (sincere?) intenzioni e la loro realizzazione nella pratica. Se volessimo, infatti, limitarci a fare riferimento a quanto rilevato finora, e cioè ai principi e agli impegni solenni assunti dagli Stati, dovremmo concludere che il nostro mondo, nel terreno dei rapporti fra uomo e donna – e non solo – non ha mai vissuto un tempo migliore e che finalmente i valori per i quali si è sempre combattuto sono stati riconosciuti.

Aveva comunque ragione Norberto Bobbio quando affermava che nel campo dei diritti c’è una grande frattura fra la teoria e la pratica, tra le discussioni degli esperti su cosa sono i diritti umani e ciò che è effettivamente riconosciuto e messo in pratica. Ed aggiungeva: “come ogni altro diritto, i diritti umani riflettono le condizioni sociali per cui sorgono, si sviluppano e vengono realizzati”.

Di sforzi per superare questo divario ne sono stati fatti anche a livello europeo e, più vicino a noi, italiano: le condizioni sociali ora dette hanno certo favorito i tentativi di tale superamento con effetti, in vero, tangibili. Basti ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (Nizza 1950 – Strasburgo 2007) che all’articolo 23 così recita: “La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi”. E, per venire all’Italia, basta richiamare la nostra Costituzione (che risale al 1948), che pure afferma, da un lato, che “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso”, e, dall’altro, che “il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi”. Ma va osservato i detti effetti tangibili, risultano dei principi solamente affermati, e non hanno avuto un’immediata attuazione, ma si sono invece realizzati nel tempo.

A titolo di esempio, mi sembra interessante in proposito illustrare brevemente l’evoluzione normativa e interpretativa riscontrabile nel nostro ordinamento giuridico, avvenuta nel campo dei rapporti uomo-donna e, più particolarmente, marito e moglie. Ecco alcune situazioni particolarmente significative.

Vorrei ricordare la norma (art. 587 c.p.) che prevedeva il cosiddetto delitto d’onore, in vigore fino al 1981, anno della sua abrogazione, in virtù del quale era assicurato un trattamento punitivo attenuato a chiunque cagionava la morte o la lesione personale del coniuge (dati i tempi, leggi la moglie), della figlia o della sorella nell’atto in

nale di Perugia che nel 1960 così affermava: "Va pronunciata separazione personale per colpa della moglie che si intrattenga in un locale distante dalla casa di abitazione con un amico di famiglia, senza renderne preventivamente edotto il marito che,



se preavvertito, non avrebbe dato il suo consenso. Se dal campo civile si passa al campo penale ci si imbatte in qualche sorpresa in più. Nel codice penale è dunque prevista una ipotesi di reato

così definita: "Abuso dei mezzi di correzione e di disciplina ai danni di una persona sottoposta alla sua autorità (art. 57). Nel vigore del summenzionato principio della potestà maritale la giurisprudenza (Cassazione 1943) così decideva: "Il delitto previsto dall'articolo 57 può commettersi anche dal marito nei confronti della moglie, al fine di correggerla, perché al marito spetta una potestà disciplinare sulla moglie".

Uno dei più apprezzati studiosi del diritto penale, Vincenzo Manzini (autore di un famoso trattato) così insegnava: "Nel sistema del nostro diritto non si può dubitare che al marito spetti autorità e quindi potestà correttiva sulla moglie, mentre a questa nessuna simile facoltà compete in relazione al marito. A ciò non si oppone l'art. 29 Costituzione (già richiamato) il quale dichiara bensì l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ma con i limiti stabiliti dalle legge a garanzia dell'unità familiare". Si ricorre dunque, anche in questo caso, all'effetto ritenuto svalutativo del principio generale di eguaglianza attribuito all'inciso relativo alla garanzia dell'unità familiare.

Doveva, dunque, intervenire

## 2

### PECHINO 1995 / NEW YORK 2005

Nel 1995, a Pechino, 189 paesi membri delle Nazioni Unite si impegnarono a combattere tutte le forme di discriminazione verso le donne (la Piattaforma d'Azione approvata dalla Conferenza di Pechino è il testo politico più rilevante e tuttora più consultato dalle donne di tutto il mondo).

Nel 2005, a New York, lo stesso Organismo ha inaugurato "Pechino + 10", la conferenza che doveva verificare se le promesse fatte dieci anni prima erano state realizzate.

Le situazioni più gravi, non eliminate, sono state così individuate.

#### Per Paese

**Cile:** i beni della sposa diventano di proprietà del marito e sono da lui amministrati.

**Tanzania:** la poligamia è sancita dalla Costituzione. Il matrimonio

l'innovativa legge di riforma del diritto di famiglia del 1975 perché l'orientamento nella delicata materia del rapporto fra i coniugi mutasse in piena attuazione del più volte citato art. 29 Costituzione. Per averne conferma basterà leggere, tra gli altri, il nuovo articolo 145 c.c. Secondo questa nuova norma: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri". E ancora: "la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito" ed entrambi "concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa".

A questo punto possiamo con sicurezza affermare che, alme-



**"...lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo in tutti i campi" (Convenzione Onu, 1979)**

no nel nostro Paese, l'evoluzione circa il ruolo della donna nella società e nella famiglia ha colto traguardi importanti. Resta però la domanda se il percorso evolutivo possa dirsi compiuto o invece vi siano ancora altri passi importanti da fare. Un esempio attuale può fornirci la risposta. A seguito di una recente sentenza della Corte co-

stituzionale (febbraio 2006), si è affacciato al mondo politico e parlamentare il tema dell'attribuzione ai figli del cognome del padre. In breve, la Corte, investita di tale questione, così ha ritenuto: "La legge (quella appunto sull'attribuzione del cognome dei figli) è frutto di una concezione patriarcale della famiglia che affonda le proprie radici in una tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza fra uomo e donna". La stessa Corte, però, nonostante questa impegnativa affermazione, non ha potuto pronunciare una sentenza di incostituzionalità delle norme che è stata chiamata a valutare; e ciò perché in tal modo

avrebbe creato un conseguente vuoto legislativo, lasciando senza disciplina la materia. È dunque solo il legislatore che può intervenire con una innovazione legislativa. Ed infatti, è proprio al legislatore che la Corte ha rivolto, in questo senso, il suo invito, che pertanto dovrà essere accolto. Vedremo se e quando.

Come abbiamo visto, l'evoluzione della realtà femminile nelle società democra-

tiche è stata significativa (anche se purtroppo non è stato così in diverse parti del mondo). Certo, non mancheranno di proporsi ulteriori spinte, ma il cammino finora percorso e la maggiore sensibilità oggi riscontrabile (una testimonianza lo è anche questo convegno) nel campo dei diritti della donna fanno bene sperare per il futuro.

#### Per Situazioni

**Istruzione:** il 75% degli analfabeti nel mondo è donna.

**Sanità:** mezzo milione di donne muore ogni anno per complicazioni curabili durante la gravidanza o il parto. Duecento milioni di donne non hanno accesso ai contraccettivi.

**Violenza:** una donna su quattro negli Stati Uniti è vittima di violenze carnali nel corso della sua vita. In molti paesi poveri la violenza domestica è accettata da tradizioni e pratiche secolari.

**Lavoro:** in media le donne guadagnano la metà degli uomini. Il lavoro domestico non è quantificato da quasi nessun governo. Nei paesi poveri le donne curano il 70% della produzione agricola.

**Potere:** la dichiarazione finale della Conferenza di Pechino stabilisce che la rappresentanza politica femminile dovesse arrivare al 30% del totale. La media mondiale è arrivata solo al 12%.

(Fonte: "La Repubblica")

## 1

### Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna

(adottata dall'Assemblea generale dell'Onu il 18 dicembre 1979 ed entrata in vigore il 3 settembre 1981)

#### Dal Preambolo:

"(...)

*Ricordato che la discriminazione nei confronti della donna viola i principi dell'eguaglianza dei diritti e del rispetto della dignità umana, ostacola la partecipazione della donna, alle stesse condizioni dell'uomo, alla vita politica sociale, economica e culturale del suo paese, rende più difficoltosa la crescita del benessere della società e della famiglia e impedisce alle donne di servire il loro paese e l'umanità tutta nella misura delle loro possibilità.*

*Preoccupati dal fatto che nelle zone di povertà le donne non accedono che in misura minima alla nutrizione, ai servizi medici, all'educazione, alla formazione, alle possibilità di impiego e alla soddisfazione di altre necessità (...)*

*Convinti che lo sviluppo completo di un paese, il benessere del mondo intero e la causa della pace esigono la partecipazione totale delle donne, in condizioni di parità con l'uomo in tutti i campi*

*Tenuta presente l'importanza del contributo delle donne al benessere della famiglia e al progresso della società, che finora non è stato pienamente riconosciuto, l'importanza del ruolo sociale della maternità e del ruolo dei genitori nella famiglia e nell'educazione dei figli, e consapevoli del fatto che il ruolo procreativo della donna non deve essere all'origine di discriminazioni e che l'educazione dei fanciulli richiede una suddivisione di responsabilità tre uomini, donne, e società nel suo insieme*

*Consapevoli che il ruolo tradizionale dell'uomo nella famiglia e nella società deve evolversi insieme a quello della donna se si vuole effettivamente addivenire ad una reale parità fra uomo e donna.*

*Risoluti a mettere in opera i principi enunciati nella Dichiarazione sull'eliminazione della discriminazione nei confronti della donna e, a questo fine, adottare le misure necessarie a sopprimere tale discriminazione in ogni sua forma in ogni sua manifestazione*

*Convengono quanto segue (...)"*